

conoscenza, al Presidente. In ogni caso la corrispondenza con le pubbliche Autorità e gli Uffici Centrali Statali, così come quella che investe questioni di principio o di rilevante interesse, va firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

CAPO IV

Spese e contratti

art.47 (modalità per gli acquisti e le forniture - forma e procedura dei contratti) - Le deliberazioni che importino spese, devono indicare l'ammontare di cassa ed il relativo capitolo di competenza.

Quelle per i lavori od acquisti devono anche indicare i modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

Qualsiasi variazione o modifica di progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dall'organo che li ha deliberati.

I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere da stipulare nell'interesse del Collegio, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato o, quanto meno, vi si deve provvedere mediante licitazione privata.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo, puo' anche deliberare di seguire la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

art.48 (astensioni dei componenti il Consiglio Direttivo da determinati atti e da particolari delibere relative a conti da rendere o liti) - I componenti il Consiglio Direttivo si debbono astenere dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, riscossioni, somministrazioni ed appalti che interessino il Collegio.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Collegio, come pure quando si tratti di interesse proprio, liti e contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire incarichi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche ai dipendenti del Collegio.

CAPO V

Dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo ed integrazione del medesimo

art.49 (dimissioni in seno al Consiglio Direttivo e obbligo di disimpegno delle mansioni fino a sostituzione) - Le dimissioni da componente del Consiglio Direttivo o da una delle cariche in seno al

Consiglio stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Consiglio Direttivo, perchè ne prenda atto.

In caso di dimissione da una delle cariche interne, si provvede alla sostituzione con nuove elezioni.

Le dimissioni della carica di Presidente vengono comunicate direttamente in apposita seduta dallo stesso al Consiglio Direttivo, che provvede come prescritto nel comma precedente.

Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione alla Assemblea degli iscritti nella prima adunanza che viene tenuta, oltre che all'Organo vigilante Federazione Nazionale.

I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti alla carica rivestita, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengono sostituiti.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ASSEMBLEA E AL CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 50 (ordini del giorno - modifiche o revoche di delibere - nullità di talune delibere - relatori particolari nelle adunanze) - Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e

se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei componenti dei predetti organi entro i termini previsti dal presente Regolamento.

In caso di urgenza, è però sufficiente che gli atti predetti siano messi a disposizione di chi intendesse consultarli, almeno 24 ore prima dell'adunanza dell'organo.

Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si danno come non avvenute ove non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esame speciale.

TITOLO QUARTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 51 (presidenza e compiti - modalità di sostituzione dei revisori dimissionari) - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, su convocazione del piu' anziano di loro, provvedono ad eleggere il Presidente, che avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidenza dell'Assemblea e con il Consiglio Direttivo.

Ai lavori del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano i componenti effettivi; solo in caso di assenza e di impedimento di uno di tali componenti subentra il componente supplente.

Se nel corso del triennio i componenti del Collegio si riducono per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive.

art. 52 (riunioni - compiti e poteri del Collegio dei Revisori - esame annuale e relazione sul conto consuntivo del Collegio) - Il Collegio dei Revisori dei Conti, che in via ordinaria si riunisce almeno ogni tre mesi, controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria del Collegio, vigila sulla tenuta della contabilità relativa, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali, che viene custodito dal Tesoriere del Collegio e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede collegialmente all'esame del conto consuntivo del Collegio, redigendo per l'Assemblea apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti.

Nella relazione ciascun revisore ha diritto di far inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise dagli altri.

In caso di rifiuto di un revisore ad apporre la propria firma alla relazione, se ne farà menzione, indicandone i motivi, e la relazione sarà firmata dagli altri.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Collegio dei Revisori dei Conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile relativo alla gestione finanziaria dell'ente, onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa.

L'esame del conto consuntivo deve essere effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLO QUINTO
DEI RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE NAZIONALE
IP.AS.VI.

art. 53 (obbligatorietà di esecuzione degli accordi stipulati in sede nazionale e necessità di autorizzazione o ratifica degli accordi stipulati dai Collegi in sede locale - decisioni su eventuali divergenze) - Il Collegio è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, agli accordi conclusi dalla Federazione con gli Organi dell'Amministrazione pubblica centrale ed al medesimo comunicati.

Il Collegio, purchè ne chieda preventiva autorizzazione al Comitato Centrale, puo' stipulare accordi in sede provinciale, con organismi locali, purchè, essi, in ogni caso, non contrastino con le direttive di massima impartite dal Comitato Centrale.

Ogni accordo stipulato dal Collegio in ambito provinciale per regolare rapporti in sede locale, ancorchè conseguente a preventiva autorizzazione a termini del comma precedente, diverrà operante solo dopo che avrà avuto regolare ratifica da parte del Comitato Centrale della Federazione.

In caso di mancata ratifica o di mancata autorizzazione, su richiesta del Collegio interessato, deciderà il Consiglio Nazionale, convocato d'urgenza a termini dell'art. 53 del regolamento interno della Federazione Nazionale.

art. 54 (obblighi del Collegio in ordine al contributo annuale da versare alla Federazione) - Il Consiglio Direttivo del Collegio compila ogni anno e mette in riscossione i ruoli relativi al contributo, a carico degli iscritti.

Contemporaneamente, e comunque, non oltre il 30 aprile, provvede all'invio alla Federazione Nazionale del 40% della somma stabilita a suo carico quale contributo per le spese di funzionamento della federazione stessa; somma calcolata: con riferimento al prospetto dei dati contabili del 31 gennaio riferiti al 31.12 dell'anno precedente. La differenza residua, verrà inviata per il 30% entro il 30 settembre dello stesso anno e per il restante 30% entro il 31 marzo dell'anno successivo.

TITOLO SESTO

DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

art. 55 (durata - chiusura e contenuto dell'esercizio finanziario)

- L'esercizio finanziario ha inizio col 1 gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31.12 e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 15 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno è definitivamente chiuso.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

art. 56 (competenza dell'esercizio - conto del bilancio - conto generale del patrimonio) - Rappresentano la competenza dell'esercizio le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio, intendendosi per entrate, quanto si crede potranno produrre durante l'esercizio, i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover effettuare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni effettuate, le spese ordinate e liquidate, quelle impegnate ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività, risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.

art. 57 (bilancio preventivo - conto consuntivo - avanzo di amministrazione) - I bilanci preventivi devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio e sottoposti ad approvazione dell'Assemblea degli iscritti entro il 28 febbraio successivo.

I conti consuntivi devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio e sottoposti ad approvazione dell'Assemblea entro il febbraio successivo.

Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, si devono deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità no richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possono essere rinviate senza evidente detrimento del servizio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

art. 58 (spese non previste in bilancio e storno di fondi) - Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo che chiederà la ratifica all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, puo' operare storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria all'altra del bilancio, sempre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e la somma da prelevasi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

art. 59 (mandati e compiti del Tesoriere in ordine al loro pagamento - schede partitarie - servizio cassa ed economato) - I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e controfirmati dal Tesoriere.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, nonché la delibera di competenza. Dovrà inoltre procedersi ad accertamento che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartenga al conto della competenza o a quello dei residui, nonché alla categoria relativa ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Il Tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la piu' stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

I mandati, ruoli o prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Il Tesoriere, oltre ai registri indicati nell'art.30 del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n° 22, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Tesoriere si avvale del personale del Collegio che lo coadiuva anche per quanto concerne il servizio di cassa e quello di economato.

art.60 (responsabilità per indebito maneggio di denaro - per assunzioni di impegni non autorizzati - e per mancata custodia di atti dei quali si ha autoaffidamento) - Chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro di pertinenza del Collegio, è tenuto a renderne conto senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

I componenti del Consiglio Direttivo, che ordinano spese non autorizzate e non regolarmente deliberate, oppure ne contraggono l'impegno e danno esecuzione a provvedimenti non regolarmente deliberati, ne rispondono in proprio ed in solido.

Si risponde altresì, in proprio e in solido delle spese e dei danni conseguenti a lite intrapresa o sostenuta senza la deliberazione del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonchè gli impiegati del Collegio, sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

Occorrendo consegnarle ad altri per ragioni di servizio, dovrà farsene constatare mediante apposito verbale.

Chiunque altro, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza del Collegio, ne risponde ad ogni effetto di legge.

art.61 (responsabilità per danni dovuti a dolo e colpa grave) - I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonchè gli impiegati del Collegio, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa di piu' persone, esse sono tenute in solido al risarcimento.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei Collegi ed Uffici amministrativi sopra indicati, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

